



Sostare s.r.l.

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE A
PROFESSIONISTI ESTERNI**

Approvato dal C.d.A. con deliberazione del 4 dicembre 2017.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Sostare s.r.l. degli incarichi di patrocinio legale della Società a professionisti esterni e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Sostare s.r.l. in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi alle Autorità giurisdizionali, e nei gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori della SOSTARE s.r.l.

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giurisdizionali. La cui tenuta è demandata al Responsabile sig.ra Angela Germanà, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso commissione tributarie provinciale e regionale – Cassazione.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile sig.ra Angela Germanà, di Avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Società e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, **senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico.**

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco.

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Essere in regola con i versamenti previdenziali (Cassa Forense);
- Essere in regola con le imposte e tasse;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06.11.2012 – “LEGGE ANTICORRUZIONE”, (non aver relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti della Sostare s.r.l.);
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 1 (uno) anno per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, tributario e penale, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- di possedere polizza assicurativa presso Compagnia Assicuratrice con attuale indicazione del massimale assicurato pari a € 350.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale e la sua conformità a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 circa le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro Sostare s.r.l.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso la Sostare s.r.l. **sono obbligati a comunicare la circostanza** e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà contenere l'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento e l'indicazione della sezioni, **massimo due**, in cui si desidera essere iscritti, in caso di un maggior numero di indicazioni saranno tenute in considerazione soltanto **le prime due** indicate dal Professionista.

ART. 4 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

La decisione in ordine alla necessità di proporre e/o resistere in giudizio è assunta con determina presidenziale, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali della Società, previa eventuale relazione del settore interessato dalla controversia.

La scelta del professionista, attingendo dall'elenco disponibile, a cui affidare l'incarico verrà effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- Specializzazione per materia ed esperienze;
- Abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'albo;
- Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione al codice deontologico forense.

Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o cassazione.

In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014.

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente servizi legali connessi o complementari alla causa da affidare, secondo quanto esplicitato, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;
- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio o legale a favore delle Società Pubbliche e della Pubblica amministrazione.

Tra gli avvocati selezionati (max. 3) secondo i criteri suesposti, in ossequio ai principi dell'economicità e dell'equo compenso, il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il preventivo con il maggiore ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi e sarà comunque valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale.

Il compenso delle prestazioni professionali dovrà essere comunque proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio sarà affidato all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

Gli avvocati ai quali sia stato affidato un incarico legale dalla Sostare s.r.l. a far data dall'approvazione dell'elenco, non potranno essere invitati al successivo affidamento.

La Sostare si riserva di derogare al principio di rotazione (art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC n. 4 punto 3.3.2), motivando la scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione dell'alta competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Sostare s.r.l. per la durata del rapporto instaurato e **per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito (art. 68 codice deontologico)** dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice, nonché dal piano di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'azienda e successivi aggiornamenti.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con Sostare s.r.l.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

La Sostare s.r.l. si riserva di affidare direttamente i servizi legali, ai sensi dell'art. 63 del D.L. 50/2016, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati.

La Sostare s.r.l. si riserva di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.

In via del tutto eccezionale e dandone motivazione la Sostare s.r.l. ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori della Società soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Azienda.

ART. 5 Condizioni regolanti l'incarico.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per la Sostare s.r.l.:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come disposte nel precedente articolo;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al precedente articolo 4;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del presente Regolamento adottato dalla Società e che dovrà essere allegato all'atto di incarico.
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente la Società sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Azienda Pubblica in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 50 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

ART. 6 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano promosso cause contro Sostare s.r.l.;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

ART. 7 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della Sostare s.r.l. ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, la Sostare s.r.l., al fine di assicurare la

massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale web della Società. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

ART. 8 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 9 Dati Trattati

I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per l'affidamento dei servizi legali di patrocinio della Società Pubblica, saranno trattati ai sensi del D.Lgs, 196 del 2003 e s.m.i.